



Provincia
di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI PER IL CONFERIMENTO E
LA REVOCA DEGLI INCARICHI DI ELEVATA
QUALIFICAZIONE, NONCHE' PER LA LORO GRADUAZIONE AI
FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELLA RELATIVA RETRIBUZIONE
*(di posizione e di risultato)***

Approvato con decreto del presidente n. 218 del 21.9.2023

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE
- ART. 2 - ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E LORO GRADUAZIONE
- ART. 3 - CRITERI E MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
- ART. 4 - PROCEDURA DI SELEZIONE
- ART. 5 - REQUISITI PRESCRITTI AL FINE DELL'AMMISSIONE ALLE PROCEDURE SELETTIVE
- ART. 6 - DURATA, REVOCA, DECADENZA E SOSTITUZIONE DEGLI INCARICHI
- ART. 7 - FUNZIONI E COMPETENZE DEL PERSONALE CON INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
- ART. 8 - VALUTAZIONE DEI RISULTATI
- ART. 9 - DISPOSIZIONE DI RINVIO
- ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATI:

- ALLEGATO "A" - CRITERI PER LA GRADUAZIONE DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI (c.d. "GESTIONALI")
- ALLEGATO "B" - CRITERI PER LA GRADUAZIONE DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI (c.d. "ALTE PROFESSIONALITÀ")
- ALLEGATO "C" - SCHEDA DI VALUTAZIONE RELATIVA ALLA SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - NOTE ESPLICATIVE

ART. 1

ART. 1 - OGGETTO DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per l'individuazione, il conferimento, la graduazione, la valutazione e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione (**EQ**), nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 16, 17 e 18 del CCNL del 16.11.2022.
2. Gli incarichi di EQ sono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, lo svolgimento:
 - a) di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa (c.d. **GESTIONALI**);
 - b) di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli di livello universitario, oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni di elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum (c.d. **ALTE PROFESSIONALITA'**).

ART. 2

ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E LORO GRADUAZIONE

1. L'istituzione, modifica o soppressione delle posizioni di EQ sono demandate alla competenza del Presidente - quale organo di governo dell'ente - su proposta del direttore generale, sentito il segretario generale.
2. Il direttore generale, con il supporto del nucleo di valutazione, effettua le operazioni di "pesatura" delle funzioni e delle responsabilità correlate a ciascuna posizione di E.Q. istituita nell'ente, al fine della determinazione della retribuzione di posizione spettante al dipendente incaricato, applicando i criteri di cui agli **Allegati "A"**, per le posizioni di EQ di cui al precedente art. 1, c. 2, lett. a), del presente regolamento, e **"B"**, per quelle di cui al precedente art. 1, c. 2, lett. b), dello stesso regolamento.
3. Le risultanze delle operazioni di cui al precedente comma determinano la collocazione di ciascuna posizione nell'ambito di una delle seguenti fasce, cui corrisponde la retribuzione di posizione (*valore annuo*), nella misura a fianco di ciascuna di esse indicata:

- 1 [^] FASCIA (da punti 60 a 70)	€ 5.000,00
- 2 [^] FASCIA (da punti 71 a 79)	€ 7.500,00
- 3 [^] FASCIA (da punti 80 a 86)	€ 9.000,00
- 4 [^] FASCIA (da punti 87 a 93)	€ 10.500,00
- 5 [^] FASCIA (da punti 94 a 100)	€ 12.900,00
- 6 [^] FASCIA (da punti 101 a 106)	€ 14.500,00
- 7 [^] FASCIA (da punti 107 a 120)	€ 16.000,00
- 8 [^] FASCIA (da punti 121 a 130)	€ 18.000,00

4. I fattori distintivi da attribuire e che concorrono a determinare l'attribuzione della 6[^], 7[^] e 8[^] fascia di posizione sono i seguenti:
 - gestione e supervisione di processi complessi, anche articolati e/o riguardanti più strutture;
 - grado di specializzazione professionale e innovatività richieste dal ruolo;
 - valutazione dell'ampiezza e dal contenuto delle funzioni delegate, con poteri di firma di provvedimenti finali, anche a rilevanza esterna.

ART. 3
**CRITERI E MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI ELEVATA
QUALIFICAZIONE**

1. I criteri per l'attribuzione degli incarichi di EQ, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 18 del CCNL del 16.11.2022, sono i seguenti:
 - a) *natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;*
 - b) *requisiti culturali e professionali posseduti dai candidati;*
 - c) *esperienza, capacità professionale e attitudini acquisite;*
 - d) *risultati raggiunti in incarichi già ricoperti.*
2. Il dirigente responsabile della struttura nell'ambito della quale è stata istituita la posizione di E.Q. provvede - con atto scritto e motivato - all'individuazione del dipendente cui conferire l'incarico, scegliendo fra i dipendenti provinciali - inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, con rapporto di lavoro indeterminato e tipologia a tempo pieno, in esito della procedura di cui al successivo art. 4 del presente regolamento. **Per quanto concerne le posizioni di E.Q. previste all'interno della Segreteria Generale e della Direzione Generale, i relativi incarichi sono conferiti - nel rispetto delle procedure previste dal presente regolamento - rispettivamente dal Segretario Generale e dal Direttore Generale.**
3. L'atto di conferimento dell'incarico è pubblicato all'Albo Pretorio dell'ente per un periodo di 15 giorni, entro i quali ciascun candidato che ha presentato domanda di selezione può chiedere il riesame ricorrendo al direttore generale, assistito dal Nucleo di valutazione, mantenendo - in ogni caso - in capo al dirigente la decisione finale in ordine alla revisione dell'atto, ovvero alla sua conferma.

ART. 4
PROCEDURA DI SELEZIONE

1. Il direttore generale provvede all'avvio delle procedure selettive propedeutiche al conferimento degli incarichi di EQ, mediante approvazione di specifico avviso interno pubblicato all'Albo Pretorio, nonché nell'INTRANET dell'ente, per 15 giorni consecutivi.
2. L'avviso di selezione deve prevedere:
 - **l'individuazione dell'incarico di EQ che si intende conferire, con specificate le funzioni e le responsabilità annesse;**
 - **il valore della retribuzione di posizione spettante al soggetto incaricato;**
 - **i requisiti prescritti al fine della partecipazione alla procedura selettiva;**
 - **le modalità di svolgimento della selezione, che - in ogni caso - non ha natura comparativa e non dà luogo alla formulazione di una graduatoria finale di merito.**
3. La selezione si articola nelle seguenti fasi:
 - **VALUTAZIONE DEI TITOLI** dichiarati dai candidati, nel rispetto dei criteri riportati nell'Allegato "C" del presente regolamento;
 - **AMMISSIONE ALL'EVENTUALE COLLOQUIO di un numero di candidati non superiore a 5, individuati fra coloro che, nella valutazione dei titoli, hanno riportato il punteggio più elevato;**
 - **COLLOQUIO**, nell'ambito del quale verrà approfondito, da parte del dirigente di riferimento - attraverso una procedura **NON COMPARATIVA**, avente natura prevalentemente fiduciaria - il curriculum allegato alla domanda di partecipazione alle procedure selettive, nonché valutate le attitudini e le capacità professionali possedute dal candidato, ritenute particolarmente rilevanti al fine dell'individuazione del soggetto più rispondente al profilo ricercato.
4. L'Ufficio del Personale - Trattamento giuridico è tenuto agli adempimenti connessi alla valutazione dei titoli, nonché a trasmettere al dirigente competente l'elenco di candidati ammessi al colloquio finale.

ART. 5
REQUISITI PRESCRITTI AL FINE DELL'AMMISSIONE ALLE PROCEDURE SELETTIVE

1. Al fine della partecipazione alle procedure selettive è necessario presentare domanda, con unito curriculum da cui si evincano tutti gli elementi utili, al fine della valutazione dei titoli, come risultanti dalla scheda - **Allegato "C"** - al presente regolamento.
2. La domanda deve essere presentata entro i termini e con le modalità previste nell'avviso di selezione.
3. Sono, in ogni caso, prescritti - ai fini della partecipazione alle procedure suddette - i seguenti requisiti:
 - a) *diploma di laurea specialistica, ovvero equiparata, PURCHE' ATTINENTE;*
 - b) *anzianità di servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di una delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, di almeno tre anni nell'Area contrattuale Dei Funzionari e dell'E.Q. e nell'ambito del medesimo profilo professionale;*
 - c) *aver riportato, nell'ultimo triennio, una valutazione della "Performance individuale" NON INFERIORE A 8/10, quale valore medio;*
 - d) *non aver riportato, nei due anni antecedenti la data di avvio delle procedure selettive, sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto.*
4. In assenza del possesso del requisito, di cui al precedente comma 3, lett. a), sono richiesti:
 - *il possesso del titolo di studio immediatamente inferiore (laurea triennale), PURCHE' ATTINENTE, oltre ad un'anzianità di servizio complessiva di almeno sei anni con inquadramento nell'Area dei Funzionari e dell'E.Q. e nell'ambito del medesimo profilo professionale;*

OVVERO, IN ALTERNATIVA:

 - *il possesso del titolo di studio immediatamente inferiore (diploma di maturità), PURCHE' ATTINENTE, oltre ad un'anzianità di servizio complessiva di almeno dieci anni con inquadramento nell'Area dei Funzionari e dell'E.Q. e nell'ambito del medesimo profilo professionale.*
5. Il diploma di laurea, conseguito con punteggio minimo, e l'anzianità di tre anni non sono valutabili in quanto prescritti per l'accesso. E' valutabile, viceversa, il titolo di studio conseguito con punteggio superiore al minimo. **In assenza di laurea specialistica, non sono, parimenti valutabili, in quanto requisiti prescritti per l'accesso, il titolo di studio immediatamente inferiore, indipendentemente dal punteggio riportato, e l'anzianità di servizio come specificato nel comma 3 del presente articolo.**
6. **I commi 4 e 5 non si applicano alle posizioni di E.Q., di cui all'art. 1, c. 2, lett. b), del presente regolamento, in quanto il possesso del diploma di laurea costituisce requisito necessario al fine della partecipazione alle procedure selettive.**

ART. 6
DURATA, REVOCA, DECADENZA E SOSTITUZIONE DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi di EQ sono conferiti per un periodo massimo di anni tre e possono essere rinnovati/ confermati con le stesse modalità.
2. Gli incarichi suddetti possono essere revocati prima della scadenza, con atto scritto e motivato del dirigente - oltre che per sanzioni disciplinari - anche in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi, ovvero in conseguenza di valutazione negativa della *Performance individuale (inferiore a 6/10)*. In tali fattispecie, il dirigente, unitamente al direttore generale - prima di procedere alla revoca - è tenuto ad acquisire, in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato, eventualmente assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, o da persona di sua fiducia.

3. In caso di assenza, ovvero impedimento, del dipendente con incarico di EQ, la competenza della gestione della specifica struttura viene avocata dal dirigente di riferimento/direttore generale/segretario generale, fatto salva l'assegnazione ad altro responsabile di EQ, al quale - per la durata dell'incarico e nell'ambito della retribuzione di risultato - verrà attribuito un ulteriore importo, la cui misura potrà variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione di Elevata Qualificazione oggetto dell'incarico. **Nella definizione dell'effettiva percentuale, l'ente dovrà tener conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito, nonché del grado di conseguimento degli obiettivi.**

ART. 7

FUNZIONI E COMPETENZE DEL PERSONALE CON INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

1. L'incarico di Elevata Qualificazione comporta, nell'ambito delle deleghe assegnate e delle direttive impartite dal dirigente di riferimento - che restano in ogni caso responsabili delle attività svolte e dei risultati conseguiti - le seguenti funzioni:
- *gestione dell'attività ordinaria che fa capo alla struttura;*
 - *gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;*
 - *gestione delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi assegnati, come individuati in sede di PEG;*
 - *responsabilità dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 5 della legge. 241/90, come di seguito modificato ed integrato, con particolare riferimento al contenuto di eventuali funzioni delegate con eventuale attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna.*

ART. 8

VALUTAZIONE DEI RISULTATI

1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti con incarico di EQ sono valutati annualmente dal dirigente di servizio, ovvero direttore generale, ovvero segretario generale, di riferimento, sulla base del sistema di valutazione della performance in essere presso l'ente, e ciò sulla base di una relazione annuale sintetica predisposta dal dipendente cui la valutazione si riferisce.
2. Il valutato, in occasione della comunicazione finale della valutazione e, comunque, entro i successivi 15 giorni dalla consegna della scheda di valutazione, può presentare le proprie osservazioni scritte al dirigente competente, il quale le valuterà, unitamente al direttore generale, previo eventuale contraddittorio con l'interessato. Qualora le osservazioni del dipendente vengano accolte, il dirigente provvederà a rettificare, entro i successivi 40 giorni, la valutazione già attribuita.

ART. 9

DISPOSIZIONE DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia agli artt. 16, 17 e 18 del CCNL del 16.11.2022, nonché alle disposizioni previste nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, in quanto compatibili.

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione.
2. L'entrata in vigore del regolamento comporta la modifica di eventuali disposizioni interne e regolamentari in contrasto con lo stesso o dallo stesso superate. Successive disposizioni di legge o contrattuali con esso incompatibili ne modificano automaticamente le disposizioni in contrasto.

CRITERI PER LA GRADUAZIONE DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI (c.d. "GESTIONALI")

<i>Fattori valutativi</i>	PUNTEGGIO ASSEGNATO
A) Responsabilità da assumere (<i>rischio di responsabilità per il ruolo ricoperto: grado e/o frequenza di esposizione a conseguenze amministrativo-contabili, civili e/o penali</i>) (fino al max punti 20)
B) Autonomia decisionale (<i>grado di autonomia nelle decisioni prese nell'ambito dell'incarico attribuito</i>) (max punti 20)
C) Complessità decisionale (<i>complessità del processo decisionale, disomogeneità e/o molteplicità delle competenze, variabilità delle normative</i>) (max punti 20)
D) Professionalità specifica correlata al ruolo: <ul style="list-style-type: none"> • <i>grado di conoscenze tecniche, giuridiche, gestionali;</i> • <i>aggiornamento necessario</i> (max punti 20)
E) Tipologia e complessità delle relazioni gestite interne ed esterne (max punti 15)
F) Numero delle risorse umane assegnate: - DA 3 A 5 - DA 6 A 10 - OLTRE 10	punti 1 punti 3 punti 5
G) Esercizio di funzioni delegate dal dirigente, con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, che non comportino discrezionalità amministrativa (max punti 30)

PUNTEGGIO COMPLESSIVO/130

Data,

(firma)

CRITERI PER LA GRADUAZIONE DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI (c.d. "ALTE PROFESSIONALITA'")

Fattori valutativi	PUNTEGGIO ASSEGNATO
A) Responsabilità da assumere (<i>rischio di responsabilità per il ruolo ricoperto: grado e/o frequenza di esposizione a conseguenze amministrativo-contabili, civili e/o penali</i>) (fino al max punti 20)
B) Autonomia decisionale (<i>grado di autonomia nelle decisioni prese nell'ambito dell'incarico attribuito</i>) (max punti 20)
C) Complessità decisionale (<i>complessità del processo decisionale, disomogeneità e/o molteplicità delle competenze, variabilità delle normative</i>) (max punti 20)
D) Professionalità specifica correlata al ruolo: - <i>grado di conoscenze tecniche, giuridiche, gestionali;</i> - <i>aggiornamento necessario con contenuti di alta specializzazione</i> (max punti 30)
E) Tipologia e complessità delle relazioni gestite interne ed esterne (max punti 30)
F) Esercizio di funzioni delegate dal dirigente, con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, che non comportino discrezionalità amministrativa (max punti 10)

PUNTEGGIO COMPLESSIVO/130

Data,

(firma)

SCHEDA DI VALUTAZIONE RELATIVA ALLA SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

• **VALUTAZIONE TITOLI:**

<i>Numero</i>	<i>Parametro di valutazione</i>	<i>Punteggio assegnato</i>
1	Titolo di studio (<i>diploma di laurea specialistica attinente al posto</i>) (max punti 15)
2	Altri titoli di studio, ovvero abilitazioni , purchè attinenti (max punti 3)
3	Corsi di formazione e di aggiornamento attinenti (max punti 3)
4	<ul style="list-style-type: none"> - Anzianità di servizio nell'Area dei Funzionari e dell'EQ, con incarico di EQ, <i>in assenza di valutazione negativa</i> - Anzianità di servizio nell'Area dei Funzionari e dell'EQ (<i>diversa da quella di cui alla precedente casistica</i>) - Anzianità di servizio maturata presso enti pubblici diversi dalle PP.AA., con inquadramenti equivalenti all'Area dei Funzionari e dell'EQ, o superiori 	<p>..... (max punti 6)</p> <p>..... (max punti 3)</p> <p>..... (max punti 2)</p>
5	Capacità professionale sviluppata , come attestata dal sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni nell'ultimo triennio (<i>valore medio: pari o superiore a 8/10</i>) (max punti 8)

TOTALE PUNTI .../40

Data,

(firma)

NOTE ESPLICATIVE

RELATIVE ALLA “VALUTAZIONE TITOLI”, DI CUI ALLA PRECEDENTE LETT. A) DELLA SCHEDA (ALLEGATO “C”)

- **Nell’ambito della voce: “Altri titoli di studio, ovvero abilitazioni”**, il dirigente valuta le seguenti tipologie di titoli, purchè attinenti:
 - a) altro diploma di laurea, anche triennale: punti 1 per ogni titolo, fino ad un massimo di due valutabili;
 - b) master/dottorato: punti 1 per ogni titolo, fino ad un massimo di due valutabili;
 - c) abilitazione professionale: punti 1

- **Nell’ambito della voce: “Corsi di formazione e di aggiornamento”**, il dirigente valuta gli attestati conseguiti:
 - a) corsi di formazione e di aggiornamento ATTINENTI di durata compresa da 30 a 50 ore: punti 0,20 per ogni corso;
 - b) corsi di formazione e di aggiornamento ATTINENTI di durata compresa da 51 a 100 ore: punti 0,30 per ogni corso;
 - a) corsi di formazione e di aggiornamento ATTINENTI di durata superiore a 100 ore: punti 0,50 per ogni corso;

- **Nell’ambito delle voci:**
 - 1) **“Anzianità di servizio nell'Area dei Funzionari e dell'EQ, con incarico di EQ, in assenza di valutazione negativa”**, il dirigente ha a disposizione punti 1,3 per ogni anno di servizio;
 - 2) **“Anzianità di servizio nell'Area dei Funzionari e dell'EQ, (diversa da quella di cui alla precedente casistica)”**, il dirigente ha a disposizione punti 0,9 per ogni anno di servizio;
 - 3) **“Anzianità di servizio maturata presso enti pubblici diversi da PP.AA., con inquadramenti equivalenti o superiori”**, il dirigente ha a disposizione punti 0,30 per ogni anno di servizio.